



**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI UN CROMATOGRAFO LIQUIDO
AD ALTE PRESTAZIONI E PRESSIONI CON RIVELATORE DI MASSA A TRIPLO QUADRUPOLO.
CIG 7186090510**

RISPOSTE AI QUESITI

Quesito n. 1

In riferimento alla gara CIG 7186090510, a pag. 7 del Disciplinare di Gara, è da voi richiesto di indicare una fornitura di un sistema analogo a quello oggetto della procedura di gara. Questa indicazione, ovviamente è da dare nella apposita sezione del DGUE. Ci confermate per favore che e' sufficiente comunicare una sola fornitura effettuata nel triennio 2014-2015-2016?

Risposta al quesito n. 1

In effetti nell'allegato H (DGUE), al punto 1b) della capacità tecniche e professionali (articolo 83, comma 1, lettera c, del codice) viene indicato erroneamente, tra parentesi: *“almeno due”* mentre nel bando di gara europeo (*lex specialis*) e nel disciplinare viene indicato, correttamente: *“aver regolarmente eseguito nell'ultimo triennio, la fornitura almeno di un sistema analogo a quello oggetto della procedura di gara”*.

Si conferma quindi che, ai fini dell'ammissione alla gara, è sufficiente che nel triennio considerato il concorrente abbia eseguito la fornitura di almeno un sistema analogo a quello oggetto della procedura di gara.

Quesito n. 2

In riferimento alla gara indicata in oggetto, Vi segnaliamo che, per il servizio di installazione, collaudo e manutenzione potremmo appoggiarci a dei tecnici che collaborano con loro partita IVA, cioè tecnici specializzati che hanno con (*omissis*) contratti di lavoro autonomo. Ci confermate gentilmente che tale intervento non è da voi considerato in sub appalto?

Risposta al quesito n. 2

La fattispecie evidenziata rientra tra le categorie indicate all'art. 105 comma 3, lett a) (*l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante*), non configurabile, quindi, tra le attività affidate in subappalto. Ciò in quanto la disciplina del subappalto non opera nel caso di affidamento di attività specifiche a “lavoratori autonomi”, ossia a “soggetti che si obbligano a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” (art. 2222 cc).

Resta fermo l'obbligo, in capo all'appaltatore, di comunicare alla Stazione appaltante, tutti i sub-affidamenti a lavoratori autonomi per l'esecuzione dell'appalto.